

Srl, l'opzione collegio sindacale comprende il controllo contabile

CODICE DELLA CRISI

Le funzioni dell'organo di controllo sono disciplinate dal Codice civile

La novità è costituita dai compiti definiti dall'articolo 2086

Nicola Cavalluzzo
Valentina Martignoni

Mancano pochi giorni ma sembra che esistano ancora tanti dubbi sulla nomina del controllore nelle Srl.

Ci riferiamo a:
1) il soggetto da nominare;
2) le funzioni che lo stesso dovrà svolgere.

Per quanto riguarda il primo, la norma codicistica (articolo 2477) potrebbe causare fraintendimenti che una attenta lettura è in grado di eliminare. Andiamo per gradi. La rubrica dell'articolo 2477 è intitolata «Sindaco e revisore legale dei conti» mentre i commi 1, 2 e 3 quando citano le

due figure inseriscono una «o», quasi a dire che si possa trattare di una scelta. In realtà la scelta è estremamente limitata, nel senso che, entro il 16 dicembre, alla Srl obbligata è consentito nominare un revisore legale o un sindaco unico con incarico di revisione o un collegio sindacale con revisione oppure entrambi.

Pertanto non siamo di fronte ad una vera propria scelta, come sembrerebbe leggendo i commi citati, poiché laddove si opti per l'organo di controllo (monocratico o collegiale) in ogni caso lo stesso dovrà essere incaricato anche della revisione legale dei conti. A tale conclusione si perviene dalla lettura del comma 4 dell'articolo 2477 che prevede, in presenza di un organo di controllo, l'applicazione delle «disposizioni sul collegio sindacale previsto per le società per azioni».

Conseguentemente si renderà applicabile anche l'articolo 2403, comma 2, che dispone che al collegio sindacale compete (usando una vecchia nomenclatura) anche il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, comma 3. Per essere precisi l'attuale 2409 bis non contiene più il

comma 3 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto Revisione (Dlgs 39/10) ma si tratta soltanto di un problema di coordinamento in quanto l'attuale comma 2 coincide con la norma richiamata.

D'altra parte, se fosse ipotizzabile la nomina del solo organo di controllo, mancherebbe il soggetto che dovrebbe esprimere sui valori che compongono il bilancio di esercizio; attività questa di fatto preclusa al collegio sindacale che si limiterà a verificare il rispetto delle norme procedurali e legali per la formazione del bilancio di esercizio oltre a prestare assenso in presenza dell'iscrizione di talune attività immateriali.

Tutto chiaro? Sembrerebbe di sì ma con un dubbio: nell'assemblea del 16 dicembre chi preparerà la proposta motivata per la nomina del revisore? Questo è l'unico dilemma da risolvere, a nostro avviso, negativamente.

Passiamo adesso all'altro tema dibattuto e cioè le funzioni. Anche in questo caso ci sembra di poter affermare che i dubbi siano pochi o forse non ce ne sono proprio.

Siamo di fronte a due figure, ognuna delle quali esplica una fun-

zione all'interno della società.

L'organo di controllo è un organo sociale disciplinato dal Codice civile; in base all'articolo 2403 è tenuto a vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul concreto funzionamento. Tale controllo, è effettuato tramite:
1) controlli preventivi (ad esempio l'esame degli ordini del giorno di assemblee, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e così via);
2) controlli contestuali (partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee e così via);
3) controlli successivi (ispezioni e controlli).

L'attività deve estendersi al controllo delle procedure, degli assetti organizzativi, inclusi quelli introdotti con la modifica dell'articolo 2086 del Codice civile e degli strumenti della società non limitandosi a quella di mero controllo delle decisioni assunte e deve permettere di rilevare tempestivamente i segnali che possano far emergere significativi dubbi

sulla capacità dell'impresa di continuare a operare nella prospettiva della continuità.

Laddove si opti per la nomina del revisore, questi effettuerà le attività di cui all'articolo 14 del Dlgs 39/10 e quindi i controlli sulla contabilità, sulla corretta rilevazione dei fatti gestionali, sui controlli introdotti con la modifica dell'articolo 2086 del Codice civile, e il rilascio della relazione. È bene ricordare che la funzione economica, giuridica e sociale della revisione non è quella di garantire l'assoluta ed incondizionata attendibilità del bilancio d'esercizio ma di tenere sufficientemente alto il livello di fiducia che ogni stakeholder ripone nella credibilità dei valori di bilancio e in generale nell'informativa complementare.

Tale livello di fiducia è garantito dai profili di professionalità, responsabilità, etica, indipendenza richiesti in capo al revisore. Attività chiaramente individuate e a livello di normativa e a livello di prassi (si vedano i documenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).

LA PROROGA

Innovation manager, dieci giorni in più

Tempo fino al 6 dicembre per la domanda di accesso delle imprese ai voucher

Giuseppe Latour

Più tempo per presentare i progetti di digitalizzazione, legati ai manager 4.0 dell'elenco del ministero dello Sviluppo economico. Ieri il Mise ha pubblicato un decreto direttoriale che proroga i termini dell'incentivo, gestito da Invitalia, dando così più tempo alle imprese che stanno predisponendo la loro domanda in questi giorni.

Il motivo è spiegato nelle premesse dell'atto. Sono molte le associazioni di rappresentanza di imprese che hanno chiesto una proroga «in considerazione delle difficoltà nel riuscire a predisporre in tempo utile proposte progettuali compiute e funzionali» entro i vecchi termini, anche «tenuto conto del tempo necessario per la selezione dell'innovation manager idoneo».

Il vecchio assetto - va ricordato - prevedeva che la compilazione delle domande potesse avvenire entro le

17 del 26 novembre: quindi, ieri pomeriggio. A seguire c'era la fase di invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle 10 del 3 dicembre prossimo.

Questo assetto viene rivisto. Per «consentire alle imprese e alle reti il completamento delle attività di predisposizione delle domande di agevolazione», il termine finale per la compilazione delle istanze di accesso ai voucher è stato posticipato alle ore 12 del 6 dicembre: in pratica, venerdì della prossima settimana. Complessivamente, sono dieci

VALORE24 Sindaci e Revisori

giorni in più.

Di conseguenza, slitta in avanti anche il termine successivo, quello per l'invio delle domande di accesso alle agevolazioni: ci sarà tempo, in questo caso, fino alle ore 10 del 12 dicembre. Il tempo in questo secondo passaggio sarà fondamentale: le istanze saranno, infatti, ammesse alla fase istruttoria in base all'ordine cronologico di presentazione.

IL NUOVO CODICE

Crisi d'impresa, tempi stretti prima della segnalazione

Sono molte le attività da svolgere prima dell'accesso agli Ocri

Paolo Rinaldi

Gli obblighi di segnalazione posti all'articolo 14 del Codice della crisi di impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14) a carico degli organi di controllo societari e del revisore contabile hanno una tempistica molto stretta e rigida, a fronte della quale ben poco spazio viene dato alla possibilità di una soluzione interna della crisi.

Una volta accertata l'esistenza di fondati indizi della crisi, infatti, l'organo di controllo deve immediatamente iniziare una fase di interlocuzione con quello amministrativo, mediante una pec con la quale esso gli trasmette la relativa segnalazione. È ragionevole ipotizzare che prima dell'invio della comunicazione in oggetto intervengano numerose interlocuzioni informali tra gli organi societari, volte ad appurare prima di tutto se vi è condivisione o meno circa l'esistenza dei fondati indizi, ma anche - laddove se ne riscontrasse congiuntamente la presenza - riguardo al percorso di risanamento da perseguire.

L'organo di controllo infatti è onerato dal legislatore del dovere di segnalazione all'Ocri (organismo di

composizione della crisi d'impresa), laddove gli amministratori non rispondano o diano una risposta inadeguata. Mentre pare improbabile la mancanza di una risposta alla pec, il giudizio circa l'adeguatezza della risposta invece può senz'altro trovare differenti approcci e livelli di soddisfazione tra i due soggetti. Peraltro, in presenza di una risposta considerata adeguata, il legislatore utilizza un'espressione assai sibillina: occorre che l'organo amministrativo adotti nei successivi sessanta giorni le misure necessarie per superare lo stato di crisi.

Poiché la crisi talvolta ha una causa finanziaria, ma sempre più spesso vi sono ragioni industriali o commerciali alla base della insufficienza dei flussi di cassa, individuare le misure necessarie è cosa ben diversa dal riuscire ad adottarle efficacemente in sessanta giorni.

Il tempo disponibile, infatti, è sufficiente per la predisposizione di un diagnostico iniziale, incluso la tesoreria, se non inizialmente implementata, ma certamente non pare adeguato per predisporre un piano industriale attendibile e soprattutto verificare se le misure di risanamento siano tali da consentire di superare lo stato di crisi.

Il legislatore ha infatti definito la crisi come una condizione di tipo finanziario, la quale - proprio a causa della insufficienza dei flussi di cassa - solitamente comporta un processo negoziale, all'interno del

quale la predisposizione di un piano e di una ipotesi di manovra finanziaria sono solamente la premessa necessaria di una successiva attività di dialogo con i creditori cui il debitore andrà a richiedere determinati sacrifici (moratorie, rinegoziazioni di clausole contrattuali, stralci ecc.).

La durata del processo negoziale - anche in funzione delle richieste e delle controposte, e della documentazione che deve essere ulteriormente predisposta ed eventualmente modificata dipendendo dagli esiti delle interazioni con i creditori - è sicuramente variabile, ma certamente non sufficiente per la gestione della crisi nell'arco di novanta giorni.

Occorre valutare di estendere la durata del periodo di gestione interna dell'allerta: basti pensare, ad esempio, alla circostanza che il principale creditore - la banca - a fronte di uno scaduto che le comporterebbe un default, deve concedere al debitore una *cure period* di novanta giorni che gli consente di sanare la posizione e rientrare in bonis. Non si comprende come il legislatore, mentre il creditore concede novanta giorni, lascia solo trenta giorni all'impresa prima di iniziare l'allerta interna. Occorrerebbe equiparare le due durate, per rendere maggiormente omogenea la gestione della crisi fuori e dentro l'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Revisione degli Isa: riaperto il confronto Mef-commercialisti

DICHIARAZIONI

Il dialogo riprenderà da casi concreti di anomalia e malfunzionamento

Tempistica adeguata per la nuova modulistica e i nuovi applicativi Isa per l'anno d'imposta 2019. Possibilità di istituire un canale dedicato di dialogo nel quale veicolare le situazioni di criticità e di anomalia nel funzionamento degli indicatori riscontrate per l'anno d'imposta 2018. Richiesta di apertura, anche in sede interpretativa, su alcune situazioni come le rettifiche dei dati tramite integrative a favore del contribuente. Sono le richieste che hanno presentato le nove sigle sindacali dei commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic,

Unagraco, Ungdcec, Unico) nell'incontro che si è svolto ieri al Mef e a cui hanno partecipato i vertici dell'amministrazione di confronto.

Un tavolo che scaturisce dalle proteste e dalle manifestazioni che hanno portato addirittura allo sciopero dei commercialisti nelle scorse settimane proprio a causa delle problematiche riscontrate (e dei ritardi accumulati) nella prima applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. E proprio su questo versante continuerà il confronto perché le nove rappresentanze stanno preparando e documentando una serie di casi concreti di anomalia e di malfunzionamento degli indicatori. Da queste evidenze scaturirà la ripresa del dialogo, anche dopo le richieste di chiarimenti sulle modalità di costruzione e di funzionamento dell'algoritmo degli Isa. In prospettiva, poi, i professionisti

hanno avanzato altre preoccupazioni che scaturiscono dalle misure introdotte tra decreto fiscale manovra, ora in corso di approvazione parlamentare. In particolare, sono state segnalate «le difficoltà che si potrebbero generare - come sottolinea la nota diffusa congiuntamente dai sindacati - nella prossima stagione dei dichiarativi, tenuto conto della stretta sull'utilizzo in compensazione dei crediti orizzontali».

Nel complesso, però, i presidenti dei sindacati sottolineano «l'ottima partenza del tavolo, che nel suo prosieguo esprimerà certamente risposte e soluzioni concrete da offrire ai colleghi e che saranno frutto di un confronto "sul campo" messo in atto da coloro che, ciascuno sul proprio fronte, opera dal punto di vista tecnico».

-N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#ERASMUS+ FOR FUTURE

PARTECIPA ALLA CALL 2020

54 MILIONI DI EURO
per l'Istruzione e Formazione Professionale
per finanziare progetti di Mobilità transnazionale
e di Partenariati strategici

KA1
Mobilità individuale
ai fini dell'apprendimento
scadenza: 5 Febbraio 2020

KA2
Cooperazione per l'innovazione
e lo scambio di buone pratiche
(Partenariati strategici)
scadenza: 24 Marzo 2020

www.erasmusplus.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA